

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	89
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche al secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (628);	
DEGAN ed altri: Modifiche e integrazioni della legge 3 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (616)	89
PRESIDENTE	89, 91, 94
BRANDI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	91
BUSETTO	93
DEGAN	93
FIOROT, <i>Relatore</i>	90, 91, 93
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1969 (711)	94
PRESIDENTE	94, 95
DEGAN, <i>Relatore</i>	94
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	95

La seduta comincia alle 9,30.

CALVETTI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Biagioni e Carra.

Seguito della discussione abbinata del disegno di legge: Modifiche al secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (628); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Degan ed altri: Modifiche e integrazioni della legge 3 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge n. 628, recante: « Modifiche al secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la sal-

vanguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia»; e della proposta di legge n. 616, d'iniziativa dei deputati Degan, Boldrin e Cavallari, recante « Modifiche e integrazioni della legge 3 luglio 1966, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nelle sedute precedenti fu svolta la discussione generale e fu nominato un Comitato ristretto allo scopo di definire possibilmente un atteggiamento comune in ordine ad alcuni emendamenti presentati dall'onorevole Degan. Il Comitato ristretto si è nel frattempo riunito e si è pervenuti alla formulazione di un testo concordato degli emendamenti.

L'onorevole Fiorot, Relatore, ha facoltà di replicare agli intervenuti nel dibattito e di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

FIOROT, *Relatore*. Mi pare che dalla discussione generale del disegno e della proposta di legge al nostro esame siano emerse tre considerazioni: la prima che il problema della salvaguardia della città di Venezia esige impostazioni di fondo e non episodiche, e ciò per stabilire la funzione ed il ruolo che Venezia dovrà assumere come città viva e non solo come città monumentale; la seconda, che la predisposizione di piani particolareggiati, secondo le norme degli articoli dal 3 all'8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, agevolerà queste identificazioni, e la redazione, pubblicazione ed approvazione degli stessi dovrà quindi esser sollecitata al massimo; la terza, che nel frattempo si evitino deroghe che comportino « smagliature » all'attuale assetto urbanistico della città.

Sulla base di questi presupposti si è addivenuti alla determinazione di abbandonare, anche come base di discussione, la proposta di legge n. 616 d'iniziativa dei deputati Degan ed altri e di orientarsi invece verso una proroga dei termini per la redazione, pubblicazione ed approvazione dei piani particolareggiati, così come è previsto dal disegno di legge n. 628, anche se si è ritenuta fondata l'esigenza di concedere al sindaco della città la facoltà di rilasciare licenze edilizie limitatamente ai casi in cui si rendano necessarie opere di consolidamento o comunque di carattere conservativo.

A conclusione dei suoi lavori, il Comitato ristretto ha deciso di proporre alla Commissione di prorogare al 31 dicembre 1971 i termini per la redazione, pubblicazione e ap-

provazione dei piani particolareggiati e di aggiungere all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, alla fine del terzo comma, le seguenti parole: « Tuttavia il sindaco, per gli edifici non notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, potrà rilasciare, senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, la licenza edilizia per modifiche eseguite in conformità alle destinazioni previste nel piano regolatore generale, che non comportino alterazioni delle strutture murarie originali, né aumenti di volumi o di superficie calpestabile ».

È una dizione, come si vede, estremamente limitativa delle facoltà del sindaco, tale comunque da permettere lo snellimento delle procedure per quelle opere che talvolta si rendono necessarie per il risanamento di certi edifici, che altrimenti verrebbero abbandonati.

L'onorevole Degan aveva poi presentato all'articolo unico del disegno di legge un ulteriore emendamento, inteso ad autorizzare il Magistrato delle acque ad assumere personale estraneo all'amministrazione mediante contratto privato con termine biennale rinnovabile. La spesa per tale personale graverebbe per la misura massima di 35 milioni per ciascun esercizio su apposito capitolo da istituirsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Mentre la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, la Commissione affari costituzionali, in data 19 febbraio 1969, ha subordinato il suo assenso alla condizione che la dizione: « Il Magistrato alle acque potrà assumere personale estraneo all'amministrazione mediante contratto privato con termine biennale rinnovabile » venga sostituita dalla seguente altra: « Il Magistrato alle acque potrà avvalersi di personale tecnico estraneo alla amministrazione con rapporto professionale ».

Pur non nascondendomi le conseguenze di carattere innovativo che tale principio introdurrebbe nel nostro ordinamento, anche se esistono già i precedenti, costituiti dalle disposizioni legislative assunte per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, esprimo parere favorevole al tipo di rapporto suggerito dalla Commissione affari costituzionali, purché esso sia ulteriormente così precisato: « Per le incombenze spettanti al Magistrato alle acque, nonché all'ufficio del Genio civile di Venezia, previste dalla legge 5 luglio 1966,

n. 526, il Magistrato alle acque, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, potrà avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione affidando ad esso, attraverso il conferimento di appositi incarichi professionali, compiti specifici di progettazione, da espletarsi entro termini stabiliti contestualmente all'atto del conferimento degli incarichi stessi ».

BRANDI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il problema è stato ampiamente discusso e per questo ringrazio il relatore e gli altri onorevoli colleghi intervenuti nel dibattito. La questione è di grande attualità e tutto il Paese ne attende con ansia la soluzione. Anche in campo internazionale vi è molta attesa e ne sono testimonianza i recenti colloqui avuti in Italia con i rappresentanti dell'« Unesco ».

L'approvazione del disegno di legge consentirà al Ministero dei lavori pubblici di avere maggiori e più idonei strumenti per salvaguardare la città di Venezia.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il Governo non ha nulla in contrario per quanto concerne i primi due. Circa l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Degan, il Governo era perfettamente d'accordo sulla sua formulazione originaria, che si prefiggeva lo scopo di consentire all'amministrazione l'impiego di personale a tutti i livelli. La Commissione affari costituzionali, con l'introduzione della dizione « con rapporto professionale », modifica in sostanza lo spirito dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Degan e, innovando un sistema consolidato, pregiudicherebbe persino la riforma strutturale che si sta effettuando per quanto riguarda il Ministero dei lavori pubblici in sede di riforma della pubblica amministrazione.

Perciò la formulazione, come risulta in base alla proposta della Commissione affari costituzionali, non può essere accettata dal Ministero dei lavori pubblici per le implicazioni che ne deriverebbero e alle quali ho accennato. D'altra parte, in base a questa nuova formulazione, i 35 milioni stanziati sarebbero chiaramente insufficienti a coprire la spesa: basterebbe il pagamento di poche parcelle ad alcuni professionisti per esaurire i fondi stanziati.

Pertanto il Governo si dichiara contrario all'articolo aggiuntivo 1-ter, presentato dall'onorevole Degan, nella formulazione proposta dalla Commissione affari costituzionali e anche in quella subordinata proposta dall'onorevole Relatore. Pregherei quindi l'ono-

revole Degan, al fine di pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge, di ritirare questo suo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

FIOROT, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 628.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta dell'onorevole Relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 628.

Ne do lettura:

« Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro il 31 dicembre 1970 » ».

L'onorevole Degan aveva proposto di sostituire alle parole: « 31 dicembre 1970 », le altre: « 31 dicembre 1972 ».

Il Comitato ristretto ha modificato l'emendamento proposto dall'onorevole Degan, proponendo di sostituire alle parole: « 31 dicembre 1970 » le altre: « 31 dicembre 1971 ».

Pongo in votazione l'emendamento nel testo formulato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

L'articolo unico, che qualora fossero accolte le altre proposte formulate dal Comitato ristretto dovrebbe diventare l'articolo 1, risulta pertanto così formulato:

« Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli

da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro il 31 dicembre 1971 " ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Degan aveva proposto il seguente articolo 1-bis:

« Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, è sostituito dal seguente:

" Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1 non potrà essere autorizzata ed eseguita alcuna opera — fatta eccezione per le modifiche interne che siano eseguite, comunque in conformità alle destinazioni previste nel piano regolatore generale, in edifici non notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 — senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle Acque, il quale accerterà, sentita la Sezione urbanistica regionale, che l'opera stessa, ancorché eccedente i limiti di cui al sesto comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non sia tale da compromettere il futuro assetto della città secondo le previsioni del piano regolatore generale.

Ove trattasi di più costruzioni, al cui servizio siano necessarie opere di urbanizzazione, la normativa da applicarsi è quella prevista per le lottizzazioni secondo l'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 " ».

L'emendamento è stato così modificato in sede di Comitato ristretto:

« All'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, alla fine del terzo comma sono aggiunte le parole:

" Tuttavia il sindaco per gli edifici non notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, potrà rilasciare, senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, la licenza edilizia per modifiche eseguite in conformità alle destinazioni previste nel piano regolatore generale, che non comportino alterazioni delle strutture murarie originali, né aumenti di volumi o di superficie calpestabile " ».

Pongo in votazione l'articolo 1-bis nel testo formulato dal Comitato ristretto, del quale ho dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Degan aveva proposto il seguente articolo 1-ter:

« Per le incombenze spettanti al Magistrato alle acque, nonché all'ufficio del Genio civile di Venezia, previste dalla legge 3 luglio 1966, n. 576, il Magistrato alle acque, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, potrà assumere personale estraneo alla amministrazione mediante contratto privato con termine biennale rinnovabile.

Il contingente e il trattamento economico di tale personale verranno determinati, su proposta del Magistrato stesso, dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro.

La spesa occorrente per detto personale graverà per la misura massima di lire 35 milioni, per ciascun esercizio, su apposito capitolo da istituirsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Per l'esercizio in corso si procederà alla riduzione di corrispondente somma del capitolo 1070 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

Come ha già riferito l'onorevole Relatore, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sull'emendamento a condizione che il primo comma sia modificato come segue:

« Per le incombenze spettanti al Magistrato alle acque, nonché all'ufficio del Genio civile di Venezia, previste dalla legge 5 luglio 1966, n. 526, il Magistrato alle acque, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, potrà avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione con rapporto professionale ».

In seguito al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, l'onorevole Relatore ha proposto un nuovo testo dell'articolo 1-ter, del quale do lettura:

« Per le incombenze spettanti al Magistrato alle acque, nonché all'ufficio del Genio civile di Venezia, previste dalla legge 5 luglio 1966, n. 526, il Magistrato alle acque, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, potrà avvalersi di personale tecnico estraneo alla Amministrazione affidando ad esso, attraverso il conferimento di appositi incarichi professionali, compiti specifici di progettazione, da espletarsi entro termini stabiliti contestualmente all'atto del conferimento degli incarichi stessi.

La spesa occorrente per detto personale graverà per la misura massima di lire 35 mi-

lioni, per ciascun esercizio, su apposito capitolo da istituirsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Per l'esercizio in corso si procederà alla riduzione di corrispondente somma del capitolo 1070 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DEGAN. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

Desidero motivare le ragioni del ritiro dell'emendamento da me proposto. Evidentemente, secondo il testo iniziale del disegno e della proposta di legge da me presentata, il tema essenziale era quello che riguardava i piani particolareggiati, la necessità di proroga dei termini per la loro attuazione e alcune modifiche per il regime delle licenze edilizie in questa fase interlocutoria. Su questi aspetti abbiamo trovato un accordo unanime e sento in proposito il dovere di ringraziare gli onorevoli commissari per questa intesa che, anche se non viene incontro a tutte le esigenze prospettate nella mia proposta di legge, ne accoglie alcune. Il problema di cui all'articolo 1-ter riguardava invece una innovazione, un'aggiunta che tendeva a superare profonde preoccupazioni sorte a Venezia. Il Parlamento nel 1966 votò una legge speciale con la quale veniva consentita una spesa di trenta miliardi per opere di risanamento, ristrutturazione e sistemazione di canali e fondazioni. Di questi trenta miliardi, dieci avrebbero dovuto essere spesi per opere realizzate dal comune e venti per opere da realizzarsi dallo Stato. Ma il Magistrato alle acque e lo ufficio del genio civile di Venezia sono sovraccaricati da enormi incombenze — ricordo tra l'altro che nel 1966 si verificò la nota alluvione, che ha portato come conseguenza un grandissimo numero di pratiche da esaminare — mentre il personale è rimasto sempre lo stesso. Era per questo che avevo proposto l'articolo 1-ter. La Commissione affari costituzionali, però, per ragioni di principio, ha posto dei limiti a quanto io proponevo, limiti che, tuttavia, pur nella loro gravità, avrebbero comunque consentito di ovviare a qualche particolare esigenza.

Oggi il Governo, anche per altre considerazioni di carattere generale, dimostra la sua opposizione a questo testo.

Ritiro quindi l'articolo, riservandomi di presentare eventualmente una proposta di legge in questo senso, anchè se le difficoltà

incontrate nel portare avanti la iniziale proposta di legge tendono a scoraggiarmi.

Mi auguro comunque che in questa legislatura si possa varare una legge speciale per la città di Venezia, in modo che si possa realizzare quanto in questa sede non è stato possibile fare.

FIOROT, *Relatore*. Anche il mio emendamento è pertanto ritirato.

BUSETTO. Il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge, così com'è stato emendato, con l'augurio che non si sia costretti a giungere ad un'ulteriore proroga per quanto riguarda i termini entro i quali i piani particolareggiati di una città così importante come Venezia devono essere attuati. Noi riteniamo che l'elaborazione di questi piani particolareggiati sia un fatto politico e amministrativo, ma soprattutto culturale, di grande importanza.

Mi auguro quindi che proprio da Venezia ci venga un esempio, un modello, un parametro indicativo per lo sviluppo, sul piano culturale, dell'urbanistica in Italia, anche a livello internazionale.

Mi rendo conto che tre anni possono essere molti o pochi, a secondo della volontà politica che anima gli amministratori di Venezia nel procedere in opere che sono nello stesso tempo difficili e di stimolante interesse.

Noi abbiamo acceduto all'articolo aggiuntivo 1-bis, proposto dall'onorevole Degan, con le modifiche apportate rispetto alla stesura iniziale, perché ci pareva necessario limitare al massimo la competenza del sindaco nel rilasciare le licenze edilizie per la modifica di edifici esistenti, per non aprire brecche che sarebbero state pericolose, data la delicatezza di tutto il tessuto storico-culturale di Venezia.

Per quanto riguarda l'articolo 1-ter, non possiamo non apprezzare la presa di posizione della Commissione affari costituzionali, che ha inteso affrontare anche attraverso questo articolo la grande questione di principio dell'abolizione nel nostro Paese del sistema dei contratti a termine.

Noi vogliamo inoltre rilevare la grave situazione che si riscontra presso il Magistrato alle acque (che è uno dei più importanti organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici) in relazione alla carenza di personale. Giustamente l'onorevole Degan ha citato tutte le incombenze, che vengono a gravare sul Magistrato alle acque. E gli onorevoli colleghi veneziani sapranno che l'incombenza di

esaminare centinaia di piani di fabbricazione, di piani regolatori e di piani particolareggiati è affidata ad un solo architetto, ciò che dà luogo ad una situazione veramente impossibile.

Mi rivolgo pertanto all'onorevole rappresentante del Governo e a tutta la Commissione, in modo che si possa approntare una serie di proposte molto concrete per la riforma del Ministero dei lavori pubblici, affinché la sua attività si svolga, particolarmente per quanto attiene alla utilizzazione personale, in modo funzionale, in relazione alla programmazione e alle nuove incombenze.

Con queste osservazioni, noi voteremo a favore del disegno di legge, osservando nuovamente che il problema del Magistrato alle acque rimane tuttora aperto e se non sarà risolto in maniera seria, esso condizionerà tutti gli adempimenti della stessa amministrazione comunale di Venezia in merito all'attuazione di quanto previsto dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Propongo il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1969 (711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 711, concernente « Concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1969 ».

L'onorevole Degan ha facoltà di svolgere la relazione.

DEGAN, Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame ha uno scopo estremamente preciso e limitato: quello di finanziare anche per l'anno 1969 il proseguimento dei programmi a suo tempo finanziati con le leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82. Con queste leggi era stato dato corso ad un impegno del programma economico quin-

quennale, ed è, questo del quale ci occupiamo, uno dei settori nei quali, almeno a livello legislativo, il programma è stato certo maggiormente rispettato. Infatti se consideriamo che, oltre a quanto disposto dalle citate leggi, continua ad avere effetto la legge 3 agosto 1949, n. 589, e che anche la Cassa del Mezzogiorno ha assunto iniziative in questo settore, possiamo constatare, appunto, che le previsioni del programma economico quinquennale sono state pienamente rispettate; anzi, in certi momenti, addirittura superate. Sappiamo peraltro tutti che la spesa effettivamente erogata è notevolmente inferiore a quella impegnata: ciò per le difficoltà di varia natura — elaborazione dei progetti, scelta dell'area, reperimento dei fondi, eccetera — che hanno rallentato la realizzazione pratica delle opere previste.

Ora, con lo stanziamento degli ulteriori tre miliardi, previsto dal disegno di legge al nostro esame, si dovrebbe consentire la prosecuzione delle opere previste e l'attuazione di nuove iniziative in relazione ai programmi elaborati.

Il fatto veramente nuovo di questo disegno di legge è costituito dall'articolo 3. In considerazione delle notevoli differenziazioni circa gli *iter* che sono stati affrontati dalle diverse amministrazioni per la realizzazione delle singole opere e del fatto che vi sono opere che pur concretizzarsi hanno bisogno di ulteriori, pur modesti, finanziamenti, mentre per altre opere, per le quali sono stati disposti i relativi finanziamenti, non sono stati nemmeno presentati agli organi tecnici dello Stato i progetti, con l'articolo 3 si consente al provveditore regionale alle opere pubbliche di utilizzare fondi destinati ad opere per le quali non di spesa nel corso dell'anno, per la realizzazione di altre opere che, viceversa, siano già in stato di avanzata costruzione e possono essere portate a compimento nel corso dell'anno. Il provveditore regionale alle opere pubbliche dovrà però sentire il ministero dei lavori pubblici e l'integrazione non potrà superare la previsione iniziale massima di spesa stabilita per l'opera, rimanendo quindi nell'ambito degli ulteriori fabbisogni previsti nei decreti interministeriali recanti i programmi di attuazione delle leggi n. 564 e n. 82. Vi è inoltre l'impegno alla reintegrazione dei contributi così impiegati nell'anno finanziario successivo, in questo caso nel 1970.

Il disegno di legge è stato esaminato dalla V Commissione, che ha espresso parere favorevole, rilevando però un errore di stampa all'articolo 2, dove la legge n. 132 è richiamata con la data del 15 marzo 1968, anziché con

quella del 12 febbraio 1968, e dalla XIV Commissione. Quest'ultima ha segnalato che l'articolo 2 dovrebbe essere emendato, al primo comma, stabilendo il concerto del Ministro della sanità con quello dei lavori pubblici per la concessione dei contributi e, al secondo comma, invocando la necessità del parere del comitato regionale per la programmazione ospedaliera. Per quanto riguarda l'articolo 3 la Commissione igiene e sanità richiede che il provveditore regionale alle opere pubbliche debba sentire il parere del comitato regionale per la programmazione ospedaliera per procedere a quanto previsto dallo stesso articolo.

Faccio presente che la richiesta della Commissione igiene e sanità relativa al primo comma dell'articolo 2, così come è formulata, potrebbe portare alla conseguenza che il concerto deve realizzarsi non soltanto nella fase di redazione generale del programma, ma anche per la concessione di ogni singolo contributo per ogni singola opera. Per quel che riguarda, invece, le modifiche proposte al secondo comma dell'articolo 2 e all'articolo 3, siamo di fronte ad una richiesta che attiene all'applicazione di un metodo di programmazione secondo le linee della riforma ospedaliera, utilizzando l'opera dei comitati regionali della programmazione ospedaliera.

Mi riservo, comunque, di proporre emendamenti al disegno di legge anche in base alle richieste prospettate dalla Commissione igiene e sanità.

PRESIDENTE. La parte finale del parere espresso dalla Commissione igiene e sanità ha una notevole importanza per lo svolgimento dei nostri lavori. Vorrei pertanto darne lettura. Dopo le proposte di emendamenti che sono state già illustrate dall'onorevole relatore, la lettera del Presidente della Commissione così continua: « Comunico altresì di avere informato il Presidente della Camera che la Commissione sanità si avvarrà dei commi ottavo e decimo dell'articolo 40 del Regolamento ove gli emendamenti suggeriti fossero disattesi ».

Per maggiore chiarezza della questione non mi pare inutile dare lettura dei commi ottavo e decimo dell'articolo 40 del Regolamento. L'ottavo comma così recita: « Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, e quella insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le conseguenze finanziarie, ovvero

sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge ». Il decimo comma così recita: « La norma di cui all'ottavo comma del presente articolo si applica anche in ogni altro caso in cui una Commissione chiamata a dare parere ad altra Commissione affermi la propria competenza ad esaminare il provvedimento ».

L'onorevole Presidente della Camera, in relazione alla richiesta avanzata dalla Commissione sanità, mi ha inviato la seguente lettera, che è stata indirizzata per conoscenza anche al Presidente della Commissione igiene e sanità: « Le comunico che il Presidente della XIV Commissione, in riferimento al parere espresso sul disegno di legge n. 711, concernente " Concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1969 ", assegnato alla sua Commissione in sede deliberante, ha chiesto di potersi avvalere del combinato disposto dei commi ottavo e decimo dell'articolo 40 del Regolamento qualora la Commissione da lei presieduta non ritenesse di aderire al predetto parere. Ho riconosciuto fondata tale richiesta, per cui, se si dovesse verificare l'ipotesi suddetta, mi riserverei a norma dei commi ottavo e decimo del citato articolo di assegnare il provvedimento a Commissioni riunite o di deferirlo all'Assemblea ».

Così puntualizzata la situazione, dovremmo ora passare alla discussione generale, ma l'onorevole Sottosegretario Brandi mi ha comunicato che impegni di Governo lo costringono ad assentarsi. Propongo pertanto alla Commissione di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge n. 711 ad altra seduta.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1969

salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia » (628):

Presenti e votanti 26

Maggioranza 14

Voti favorevoli 26

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Comunico che a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 628, la proposta di legge n. 616 risulta assorbita e sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Amodei, Baroni, Botta, Busetto, Calvetti, Casola, Cicerone, Cusumano, De' Cocci, Degan, Del Duca, Ferretti, Fiorot,

Fiumanò, Fracassi, Fulci, Giannini, Greggi, Lepre, Napolitano Luigi, Pica, Pisoni, Sargentini, Tagliaferri, Vetrano.

Sono in congedo:

Biagioni, Carra.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO